



Nel caso di istituzione di un **fondo speciale** composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore di una persona con disabilità grave, **è prevista l'esenzione dalle imposte?**

**Sì.** L'art. 6 della legge n. 112/2016 ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione oppure destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, a condizione che **l'atto istitutivo indichi espressamente il perseguimento, come finalità esclusiva, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza della persona con disabilità** in favore della quali è istituito, identifichi i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descriva la funzionalità e i bisogni specifici della persona in favore della quali è istituito, indichi le attività assistenziali necessarie nonché gli ulteriori elementi indicati al comma 3 del suddetto art. 7 (consultabile [qui](#)).